

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
SEZIONE SECONDA

CASO DI BELMONTE c. ITALIA

(Ricorso n° 72638/01)

SENTENZA

STRASBURGO

16 Marzo 2010


La presente sentenza diverrà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Potrà subire dei ritocchi nella forma.

(traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Costantino Ventura e dell'avv. Maurizio de Stefano)

Nel caso Di Belmonte c. Italia,

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (sezione seconda), tenendo la seduta in una sezione composta da

Françoise Tulkens, *presidentessa*,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, *giudici*,
e da Françoise Elens-Passos, *cancelliera aggiunta di sezione*,



**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

Dopo averla deliberata in camera di consiglio il 23 Febbraio 2010,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in pari data :

PROCEDURA

1. All'origine del caso vi è un ricorso (n° 72638/01) presentato contro la Repubblica Italiana e nel quale un cittadino di questo Stato, il Sig. Pietro Bruno di Belmonte (« il ricorrente »), aveva adito la Corte il 2 Luglio 2001 in base all'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).

2. Il ricorrente è rappresentato dagli avv.ti C. Ventura e C. D'Addabbo, avvocati in Bari. Il governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dalla sua agente Sig.ra E. Spatafora e dal suo co-agente Sig. N. Lettieri.

3. Il ricorrente sosteneva che l'applicazione di una nuova legge fiscale all'indennità di espropriazione che gli era stata versata violava il suo diritto al rispetto dei suoi beni e il suo diritto ad un equo processo.

4. Con decisione del 30 Agosto 2007 la Corte ha giudicato ricevibile il ricorso.

5. Tanto il ricorrente che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte nel merito dell'affare (articolo 59 § 1 del regolamento).


6. Il 1° Ottobre 2007 i rappresentanti del ricorrente hanno informato la Corte che il loro cliente era deceduto il 27 Giugno 2004 e che, ai termini del testamento pubblico del defunto, il suo unico erede universale era il suo cugino Sig. Francesco Bruno di Belmonte. Quest'ultimo ha manifestato il desiderio di continuare la procedura innanzi alla Corte.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE

7. Il ricorrente, nato nel 1923, risiedeva prima del suo decesso a Ispica (Ragusa).

A. L'espropriazione del terreno del ricorrente e la procedura per determinare l'ammontare dell'indennità di espropriazione




**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

8. Il ricorrente era proprietario di un terreno edificabile situato a Ispica.
9. In una data imprecisata il Comune di Ispica procedette all'occupazione di 51.180 metri quadrati del detto terreno allo scopo di costruirvi delle abitazioni di tipo economico e popolare.
10. Con delibera del 15 Marzo 1983 il Comune di Ispica decretò l'espropriazione del terreno.
11. Il 20 Luglio 1983 il ricorrente citò il Comune di Ispica innanzi alla Corte d'Appello di Catania, allo scopo di ottenere un'indennità di espropriazione. Egli allegava di avere diritto ad una somma corrispondente al valore di mercato del terreno ai sensi della legge n° 2359 del 1865. Reclamava inoltre un risarcimento per il ritardo nel pagamento dell'indennità.
12. Con sentenza del 23 Febbraio 1990 la Corte d'Appello di Catania accolse il ricorso del ricorrente e condannò l'amministrazione a versargli un indennizzo di espropriazione uguale al valore di mercato del terreno, pari a 3.574.900.000 lire italiane (ITL – circa 1.846.281 euro (EUR)), al quale andavano aggiunti gli interessi legali.
13. La Corte d'Appello accordò inoltre un risarcimento per il ritardo nel pagamento dell'indennità che copriva l'inflazione per il periodo considerato.
14. Tale sentenza divenne definitiva l'8 Maggio 1991.

B. La procedura di esecuzione

15. Non avendo il Comune di Ispica ottemperato alla sentenza del 23 Febbraio 1990, il 5 Giugno 1991 il ricorrente sollecitò formalmente il pagamento; il 10 Luglio 1991 egli presentò un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (il « TAR ») di Sicilia al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza relativa alla lite.
16. Con sentenza del 9 Ottobre 1991, il cui testo venne depositato in cancelleria il 28 Novembre 1991, il TAR ordinò al Comune di Ispica di versare al ricorrente l'indennità d'espropriazione entro un termine di 60 giorni dalla data della notifica della sentenza. Il TAR nominò altresì un commissario *ad hoc* incaricato di garantire il pagamento dell'indennità.
17. Il 27 Maggio 1992 il ricorrente incassò una prima porzione dell'indennità di espropriazione, per un ammontare di ITL 1.540.000.000 (circa 795.343 EUR). L'8 Luglio 1992 egli osservò che il commissario *ad hoc* aveva assolto il suo mandato soltanto parzialmente, e invitò il TAR ad emettere i provvedimenti necessari.



**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

Con una sentenza del 30 Luglio 1992 il TAR prorogò di 180 giorni il mandato del commissario. Il 21 Giugno 1993 il ricorrente notificò a quest'ultimo una diffida a completare il suo incarico. Non avendo però ottenuto alcun risultato, nel Settembre 1993 egli si rivolse nuovamente al TAR. Quest'ultimo prorogò fino al 30 Aprile 1994 il mandato del commissario e l'invitò a fornire i necessari chiarimenti circa gli adempimenti da lui compiuti. Non avendo tuttavia il commissario ottemperato a tale invito, il 2 Giugno 1994 il TAR decise di sostituirlo.

18. Il 4 Gennaio 1995 il nuovo commissario *ad hoc* versò al ricorrente ITL 5.094.307.937 (circa 2.630.990 EUR), ossia il saldo dovuto. Tale somma venne tuttavia decurtata di ITL 1.018.352.149 (pari a 525.934,99 EUR) in applicazione della legge n° 413 del 30 Dicembre 1991. Questa legge prevede specificamente l'applicazione di un'imposta del 20 % alla fonte sulle indennità di espropriazione.

C. La procedura nei confronti delle giurisdizioni fiscali.

19. Con lettera del 22 Giugno 1995 il ricorrente chiese all'amministrazione fiscale di versargli la somma detratta a titolo di imposta.

20. Questa richiesta venne respinta con decisione notificata il 6 Febbraio 1996.

21. Il 27 Marzo 1996 il ricorrente presentò alla commissione tributaria provinciale di Ragusa un ricorso nel quale contestava l'applicazione al caso in esame dell'imposta del 20 % essendo il decreto di espropriazione anteriore all'entrata in vigore della legge n° 413 del 1991.


22. Con sentenza del 19 Maggio 1998 la commissione tributaria provinciale accolse il ricorso del ricorrente e condannò l'amministrazione a restituire la somma trattenuta.

23. L'amministrazione propose appello avverso tale sentenza innanzi alla commissione tributaria regionale di Palermo.

24. Con decisione dell'11 Dicembre 1999 la commissione tributaria regionale rigettò tale appello.

25. Il 1° Giugno 2000 l'amministrazione adì la Corte di Cassazione.

26. Con sentenza dell'11 Gennaio 2001, il cui testo venne depositato in cancelleria l'11 Aprile 2001, la Corte di Cassazione accolse il ricorso dell'amministrazione. Essa sancì che la legge N° 413 del 1991 era stata applicata al caso in esame a buon diritto; in effetti, il momento decisivo per l'applicabilità di tale legge era quello del versamento dell'indennità d'espropriazione, e non quello del trasferimento della proprietà.



**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

27. Prima della adozione della legge n° 413 del 1991 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 Dicembre 1991 ed entrata in vigore il giorno lavorativo seguente) le indennità di espropriazione non venivano assoggettate ad alcuna imposta alla fonte.

28. Nelle sue parti pertinenti, l'articolo 11 della legge n° 413 del 30 Dicembre 1991 si legge come segue:

« 5. Per le plusvalenze conseguenti alla percezione (...), di indennità di esproprio (...), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi.

(...)


7. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento(...). »

IN DIRITTO

I. QUESTIONE PRELIMINARE

29. La Corte constata anzitutto che il ricorrente è deceduto il 27 Giugno del 2004 e che il di lui cugino ed erede universale Sig. Francesco Bruno di Belmonte ha informato la Corte della sua intenzione di proseguire la procedura (paragrafo 6 sopra). Anche se gli eredi di un ricorrente deceduto non possono rivendicare in generale un diritto a che la Corte continui l'esame del ricorso presentato da quest'ultimo (*Scherer c. Svizzera*, 25 Marzo 1994, §§ 31-32, serie A n° 287), la Corte ha riconosciuto più volte che dei parenti prossimi di un ricorrente deceduto hanno il diritto di sostituirsi ad esso (*Deweert c. Belgio*, 27 Febbraio 1980, § 37, serie A n° 35, e *Raimondo c. Italia*, 22 Febbraio 1994, § 2, serie A n° 281-A).

30. Nella fattispecie, la Corte è disposta a consentire al cugino del ricorrente di proseguire l'istanza inizialmente introdotta da quest'ultimo (vedasi *mutatis*



**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

mutandis, Nerva e altri c. Regno Unito, n° 42295/98, § 33, CEDH 2002-VIII, e *Kirilova e altri c. Bulgaria*, nn. 42908/98, 44038/98, 44816/98 e 731902, § 85, 9 Giugno 2005).

**II. SULL'ALLEGATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL
PROTOCOLLO N° 1.**

31. Il ricorrente lamentava la riduzione della somma relativa all'indennità di espropriazione conseguente all'applicazione dell'imposta prevista dalla legge n° 413 del 1991. Egli invocava l'articolo 1 del Protocollo n° 1 che si legge come segue:

« Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende. »


A. Argomentazioni delle parti

1. Il ricorrente

32. Il ricorrente sosteneva che l'indennità di espropriazione non può essere considerata come un reddito, dato che essa costituisce la riparazione per la perdita del bene e che il suo ammontare non supera il suo valore di mercato. Tenendo conto dell'inesistenza di plusvalore, l'indennità non dovrebbe venire tassata.

33. Nella fattispecie, l'applicazione della legge in discussione e la riduzione dell'ammontare dell'indennità di espropriazione altro non sono che la conseguenza del ritardo dell'amministrazione nel versamento di tale indennità. Per di più, le disposizioni della legge n° 413 del 1991 sono state applicate in modo retroattivo, essendo esse entrate in vigore dopo l'adozione del decreto di espropriazione e posteriormente alla data nella quale la sentenza del 23 Febbraio 1990 della Corte d'Appello di Catania era divenuta definitiva.

34. Il ricorrente lamentava infine che non aveva ottenuto il versamento della somma integrale della rivalutazione e degli interessi corrispondenti all'intero periodo compreso fra l'adozione del decreto di espropriazione e il



**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

versamento della seconda porzione dell'indennità di espropriazione. Su questo punto egli fa riferimento alla giurisprudenza sviluppata dalla Corte nella sentenza *Akkuş c. Turchia* (9 Luglio 1997, *Raccolta delle sentenze e decisioni* 1997-IV).

2. Il Governo

35. Il Governo si oppone alle tesi del ricorrente e sostiene che l'indennità di espropriazione costituisce un reddito, e che come tale deve essere assoggettata alle imposizioni fiscali previste dalla legislazione in materia.


36. Circa la pretesa retroattività della legge n° 413 del 1991, esso allega che in materia fiscale il momento decisivo per l'applicazione di un'imposta è quello della percezione di un reddito. Ne consegue che l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione nella sua sentenza dell'11 Gennaio 2001 (paragrafo 26 sopra) è corretta. D'altra parte, la legge in discussione è una legge fiscale, che come tale riguarda uno dei terreni privilegiati dalla sovranità statale. Quando una obbligazione di natura patrimoniale deriva da una legislazione fiscale, il contenzioso ad essa relativo non riguarda i « diritti e doveri di carattere civile» (*Ferrazzini c. Italia* [GC], n° 44759/98, § 29, CEDU 2001-VII). La materia fiscale – della quale la legge n° 213 del 1991 fa parte – sarebbe sottratta alla giurisdizione della Corte tanto dal punto di vista dell'articolo 6 della Convenzione che dal punto di vista dell'articolo 1 del Protocollo n° 1.

37. Il Governo osserva infine che in esecuzione della sentenza del 23 Febbraio 1990 della Corte d'Appello di Catania l'indennità di espropriazione è stata pagata in due porzioni, versate rispettivamente nel 1992 e nel 1995, ossia entro termini ragionevoli.

B. Valutazione della Corte

38. La Corte ricorda che l'imposizione fiscale costituisce in linea di principio un'ingerenza nel diritto garantito dal primo capoverso dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 e che tale ingerenza si giustifica in conformità del secondo capoverso di questo articolo, il quale prevede espressamente un'eccezione per ciò che riguarda il pagamento di imposte o altre contribuzioni (*Di Belmonte c. Italia* (n° 2) (decisione), n° 72665/01, 3 Giugno 2004).

39. Ma non per questo la materia fiscale sfugge a qualunque controllo da parte della Corte, dovendo essa verificare se l'articolo 1 del Protocollo n° 1 è stato oggetto di una applicazione corretta. A questo riguardo essa ricorda




**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

che il secondo capoverso di questa disposizione deve leggersi alla luce del principio sancito dalla prima frase dell'articolo. Ne consegue che una misura di ingerenza deve tener conto di un « giusto equilibrio » fra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (*Tre Traktörer AB c. Svezia*, 7 Luglio 1989, § 59, serie A n° 159).

40. Conseguentemente, l'obbligazione finanziaria nata dal prelevamento di imposte può disconoscere la garanzia sancita da questa disposizione se essa impone alla persona in oggetto un carico eccessivo o sia fundamentalmente di pregiudizio alla sua situazione finanziaria (*Di Belmonte (n° 2)*, decisione precitata).

41. D'altro canto spetta in primo luogo alle autorità nazionali il decidere il tipo delle imposte o delle contribuzioni che convenga riscuotere. In questo campo le decisioni comportano normalmente una valutazione dei problemi politici, economici e sociali che la Convenzione lascia alla competenza degli Stati parti in causa, essendo le autorità interne chiaramente in condizioni migliori della Corte per valutare tali problemi. Gli Stati in causa dispongono pertanto in materia di ampie possibilità di valutazione (*Gasus Dsier e Förder-technik GmbH c. Paesi Bassi*, 23 Febbraio 1995, § 60, serie A n° 306-B, e *The National & Provincial Building Society, the Leeds Permanent Building Society and the Yorkshire Building Society c. Regno Unito*, 23 Ottobre 1997, §§ 80-82, Raccolta 1997-VII).

42. La Corte ritiene che la legge n° 413 del 1991 si iscriva entro questo margine di valutazione dello Stato, e che conseguentemente essa, come tale, non potrebbe venire considerata arbitraria. È vero che, adottata il 30 Dicembre 1991 essa è stata applicata al caso in esame pur essendo entrata in vigore dopo l'espropriazione del terreno del ricorrente (15 Marzo 1983 – paragrafo 10 sopra) e dopo la data nella quale la sentenza della Corte di Appello di Catania che stabiliva l'ammontare dell'indennità è divenuta definitiva (8 Maggio 1991 – paragrafo 14 sopra). Tuttavia essa era già in vigore quando, il 27 Maggio 1992 e il 4 Gennaio 1995, il ricorrente incassò le due porzioni dell'indennità in oggetto (paragrafi 17 e 18 sopra). Comunque stiano le cose, una eventuale applicazione retroattiva della legge n° 413 del 1991 al caso del ricorrente non avrebbe costituito *di per se* una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1, poiché questa disposizione non vieta, come tale, l'applicazione retroattiva di una legge fiscale (*M.A. e altri c. Finlandia (dec.)*, n° 27793/ 95, 10 Giugno 2003, e *Di Belmonte (n° 2)*, decisione precitata).



**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

43. Il quesito che si pone è quello di sapere se, nelle circostanze concrete del caso, l'applicazione dell'articolo 11 della legge n° 413 del 1991 ha imposto al ricorrente un carico eccessivo.

44. A tale riguardo la Corte osserva anzitutto che prima dell'entrata in vigore della legge n° 413 del 1991 le indennità di espropriazione non venivano assoggettate ad alcuna imposizione fiscale (paragrafo 27 sopra).


45. Essa rileva inoltre che la legge n° 413 del 1991 è entrata in vigore più di sette mesi dopo la data nella quale la sentenza della Corte d'Appello di Catania che stabiliva l'ammontare dell'indennità di espropriazione era divenuta definitiva (8 Maggio 1991). Essa ritiene conseguentemente che il ritardo da parte della pubblica amministrazione nel dare esecuzione a questa sentenza ha avuto un'influenza determinante sull'applicazione del nuovo regime fiscale. In effetti l'indennità concessa al ricorrente non sarebbe stata assoggettata all'imposta prevista dalla nuova legislazione fiscale se l'esecuzione della sentenza fosse stata regolare e tempestiva (vedasi, *a contrario*, *Di Belmonte (n° 2)*, decisione precitata, in cui la sentenza che stabiliva l'ammontare dell'indennità di espropriazione non aveva acquisito l'autorità della cosa giudicata che venti giorni prima dell'entrata in vigore della legge n° 413 del 1991). La reticenza dell'amministrazione nel dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello è d'altronde confermata dalle numerose iniziative che il ricorrente ha dovuto effettuare presso il commissario *ad hoc* ed il TAR per ottenere il pagamento integrale del suo credito (paragrafi 16-18 sopra).

46. Alla luce di quanto precede la Corte ritiene che nella fattispecie l'applicazione della legge n° 413 del 1991 ha infranto il « giusto equilibrio » che deve sussistere fra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

47. Tale constatazione è sufficiente per concludere sulla violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1. Non è quindi necessario esaminare se, come pretende il ricorrente, le autorità hanno proceduto a stabilire l'indennità di espropriazione omettendo di tener conto delle somme dovute a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria.

III. SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 14 DELLA CONVENZIONE.

48. Il ricorrente invoca del pari il Preambolo della Convenzione, nonché gli articoli 6 ed 14 di essa.



**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

49. Il Governo osserva che entro i limiti nei quali le doglianze del ricorrente possono interpretarsi come riguardanti la durata della procedura concernente il versamento dell'indennità di espropriazione egli aveva il diritto di rivendicare qualsiasi danno relativo presentando un ricorso basato sulla legge n° 89 del 2001 (detta « legge Pinto »), che costituisce un mezzo di riparazione *ad hoc* in materia di lunghezza dei procedimenti giudiziari.

50. Tuttavia la Corte, alla luce delle conclusioni alle quali essa è pervenuta considerando l'articolo 1 del Protocollo n° 1 (paragrafo 47 sopra), ritiene che non è necessario esaminare separatamente se vi è anche stata violazione degli articoli 6 e 14 della Convenzione (vedasi, *mutatis mutandis*, *Solomou e altri c. Turchia*, n° 36832/97, § 93, 24 Giugno 2008, e *Maiorano e altri c. Italia*, n° 28634/06, § 135, 15 Dicembre 2009).

IV. SULLA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

51. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

«

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »


A. Danno materiale

52. Il ricorrente chiede anzitutto la restituzione della somma (1.018.-352.149 ITL, pari a 525.934,99 EUR) percepita dallo Stato a titolo di imposta sull'indennità di espropriazione. Egli chiede inoltre 237.650,2 EUR per rivalutazione monetaria e 501.923,65 EUR per interessi legali.

53. Il Governo ritiene che le somme pretese dal ricorrente siano eccessive.

54. Come la Corte ha detto in numerose occasioni, una sentenza nella quale si constata una violazione comporta per lo Stato convenuto l'obbligo giuridico di porre termine alla violazione stessa e di cancellarne le conseguenze onde ristabilire nei limiti del possibile la situazione ad essa anteriore (*Iatridis c. Grecia* (equa soddisfazione) [GC], n° 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI). Se la natura della violazione consente una *restitutio in integrum* grava sullo Stato convenuto il dovere di effettuarla, non avendo la Corte né la competenza né la possibilità di farlo essa stessa (*Guiso-Gallisay c. Italia* [GC], n° 58858/-00, § 90, 22 Dicembre 2009).

55. Nella fattispecie la violazione constatata dalla Corte deriva dalla applicazione dell'imposta (pari al 20 % dell'indennità di espropriazione dovuta al ricor-



**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

rente) prevista dalla legge n° 413 del 1991, applicazione causata dal ritardo nella esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania. La restituzione della somma prelevata a titolo di imposta (525.934,99 EUR) metterebbe dunque l'erede del ricorrente nella situazione in cui si sarebbe trovato il defunto se la violazione non avesse avuto luogo.

56. Dato che il carattere adeguato di un risarcimento rischia di perdere importanza se il pagamento di esso fa astrazione da elementi suscettibili di ridurne il valore, come il trascorrere di un lasso di tempo considerevole (*Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia*, 9 Dicembre 1994, § 82, serie A n° 301-B), tale somma dovrà essere attualizzata per compensare gli effetti dell'inflazione. Occorrerà inoltre che essa sia accompagnata da interessi tali da compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dopo l'applicazione dell'imposta in discussione. Secondo il modo di vedere della Corte questi interessi devono corrispondere all'interesse legale semplice applicato al capitale e progressivamente rivalutato (*Guiso-Gallisay précité*, § 105).

57. Tenuto conto di questi elementi e deliberando in equità, la Corte ritiene ragionevole accordare all'erede del ricorrente la somma di 1.100.000 EUR più qualsiasi somma possa essere dovuta a titolo di imposta su tale cifra.

B. Danno morale


58. Il ricorrente chiede 175.311,66 EUR per danni morali, il che corrisponde a un terzo della somma percepita dallo Stato a titolo di imposta sull'indennità di espropriazione.

59. La Corte ritiene che la sensazione di impotenza e di frustrazione di fronte al ritardo nel versamento dell'indennità di espropriazione, raddoppiata dalla entrata in vigore e dall'applicazione a suo danno della legge n° 413 del 1991, abbia causato al ricorrente un danno morale che va riparato in maniera adeguata. Deliberando in equità, come vuole l'articolo 41 della Convenzione, essa decide di accordare a tale titolo 3.000 EUR.

C. Spese legali

60. Basandosi sulle parcelle degli onorari dei suoi avvocati, il ricorrente chiede il rimborso delle spese legali da lui sopportati per la procedura innanzi alla Corte, ammontanti a 40.646,81 EUR per la procedura interna e a 46.315,39 EUR per la procedura davanti alla Corte.

61. Il Governo ritiene che le spese reclamate dal ricorrente siano eccessive.



**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

62. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, il riconoscimento al ricorrente di spese legali non può aver luogo che nella misura in cui ne vengano stabilite la realtà, la necessità, ed il carattere ragionevole del loro ammontare (*Belziuk c. Polonia*, 25 Marzo 1998, § 49, *Raccolta* 1998-II).


63. La Corte giudica eccessiva la somma richiesta per le spese legali relativi alla procedura nazionale e alla procedura innanzi ad essa, e decide di concedere per l'insieme la somma globale di 10.000 EUR.

D. Interessi di mora

64. La Corte ritiene appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora basandosi sul tasso d'interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* che l'erede del ricorrente ha la qualità per proseguire la presente procedura al suo posto e in suo luogo ;
2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 ;
3. *Dichiara* che non è il caso di esaminare separatamente le doglianze basate sugli articoli 6 ed 14 della Convenzione ;
4. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare all'erede del ricorrente, entro i tre mesi a contare dal giorno nel quale la sentenza sarà divenuta definitiva in conformità con l'articolo 44 § 2 della Convenzione le somme seguenti :
 - i. 1.100.000 EUR (un milione centomila euro), più qualsiasi somma possa essere dovuta a titolo di imposta, per danno materiale ;
 - ii. 3.000 EUR (tremila euro), più qualsiasi somma possa essere dovuta a titolo di imposta, per danno morale ;
 - iii. 10.000 EUR (diecimila euro), più qualsiasi somma possa essere dovuta a titolo di imposta da parte dell'erede del ricorrente, per spese legali;



**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

b) che a contare dallo scadere del detto termine e fino al versamento tali somme andranno maggiorate di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali ;

5. *Respinge* la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese e indi comunicata per iscritto il 16 Marzo 2010 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.


	Françoise Elens-Passos	Françoise
Tulkens		
	Cancelliera	aggiunta
Presidentessa		

Alla presente sentenza trovasi aggiunta, in conformità agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione dell'opinione separata del giudice Sajó.

F.T.
F.E.P.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE SAJÓ

(Traduzione)




**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

Concordo con la constatazione della violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 in argomento. Ciò nondimeno, per me questa violazione è costituita dal fatto stesso che nel caso in esame l'indennizzo accordato non è stato *equo*.

Nel caso in esame il quesito riguardava la conformità o meno alla Convenzione di un'imposta del 20 % gravante su un indennizzo di espropriazione. Secondo la sentenza il caso può venire distinto dal caso *Di Belmonte n° 2* (n° 72665/01, 3 Giugno 2004). In entrambi i casi l'ammontare del risarcimento è stato determinato da una decisione giudiziaria definitiva resa prima dell'entrata in vigore di una legge che emendava il codice delle imposte (in appresso « l'emendamento ») assoggettando le indennità di espropriazione ad un'imposta del 20 %. Nel caso *Di Belmonte n° 2* la sentenza che stabiliva l'ammontare dell'indennità di espropriazione è passata in giudicato venti giorni prima dell'entrata in vigore dell'emendamento, mentre nel caso in esame la sentenza è divenuta definitiva sette mesi prima che la nuova legge avesse effetto. Nella fattispecie il ricorrente aveva cominciato, sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'emendamento, ad effettuare dei passi intesi a fare eseguire la sentenza, mentre nel caso in esame egli ha effettuato i primi passi miranti all'esecuzione meno di un mese dopo che la sentenza era divenuta definitiva, e sei mesi prima dell'entrata in vigore dell'emendamento. In entrambi i casi l'interessato non è stato indennizzato che nel Febbraio del 1995, più di tre anni dopo l'entrata in vigore dell'emendamento, e unicamente dopo la deduzione dell'imposta del 20 %.

L'emendamento prevede che l'imposta sia applicabile a qualsiasi risarcimento versato dopo il 1° Gennaio 1992. Come la Corte si è espressa nella decisione riguardante l'affare *Di Belmonte n° 2*, « l'indennità accordata al ricorrente sarebbe stata *in ogni caso* diminuita se l'esecuzione del giudicato fosse stata regolare e puntuale » (corsivo aggiunto da me). Tuttavia, secondo la presente sentenza l'imposta si è rivelata « un carico eccessivo » poiché, contrariamente alla situazione nell'affare *Di Belmonte n° 2*, nella fattispecie un ritardo di sette mesi posteriore alla domanda di esecuzione è imputabile alle autorità ; ora, questo ritardo è stato un fattore decisivo per l'applicabilità del nuovo regime finanziario. È questo il motivo della distinzione fra i due casi. Rimane da sapere se un ritardo di sette mesi può rappresentare un fattore decisivo in materia. Dopo tutto si potrebbe sostenere che è stato il ritardo preso nella stessa procedura di espropriazione che ha reso l'emendamento applicabile retroattivamente. La vicenda *Di Belmonte n° 2* è cominciata nel 1971, prima del presente ricorso.

Nondimeno, non va fatta distinzione fra il presente affare e il *Di Belmonte n° 2*, poiché nell'intervallo la Grande Camera ha avuto occasione di esaminare



**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**


l'imposta suindicata nell'affare *Scordino c. Italia (n° 1)* ([GC], n° 36813/97, CEDU 2006-V): « quanto all'imposta del 20 % applicata a livello nazionale all'indennità di espropriazione accordata, la Grande Camera, al pari della camera, non ha concluso nel senso dell'illegalità della applicazione di questa imposta in quanto tale, ma ha tenuto conto di questo elemento nella valutazione della causa » (§ 258). Il carattere di adeguatezza di un risarcimento rischia di perdere importanza se il pagamento di questo fa astrazione da elementi suscettibili di ridurre il valore. Un indennizzo che si discosti dal valore di mercato del bene espropriato non è equo, salvo che la differenza sia giustificata da circostanze eccezionali. Ebbene, la fattispecie in esame non presenta nulla di eccezionale.

Certamente, qualsiasi entrata risultante da una transazione può venire assoggettata ad imposta¹. Ma un carico gravante su un indennizzo di espropriazione deve essere valutato con equità quale che sia la denominazione che gli si dà. La denominazione giuridica attribuita alla diminuzione dell'indennizzo non entra nel conto della valutazione dell'equità. Se si consentisse ad uno Stato di assoggettare unilateralmente qualsiasi indennizzo di espropriazione a un'imposta globale, esso potrebbe così ridurre sistematicamente gli indennizzi a suo proprio vantaggio.

Il Governo sostiene che qualsiasi alienazione di beni è sottoposta all'imposta sui redditi. Ora, contrariamente alla tesi da esso sostenuta esiste una differenza fra le alienazioni *forzate* di beni imposte dallo Stato e altre forme di alienazione.

¹ La stessa imposizione può venire sottoposta ad una analisi di proporzionalità nel quadro della protezione convenzionale della proprietà: « l'obbligo finanziario generato dal prelevamento di imposte o da contribuzioni può ledere la garanzia stabilita da questa disposizione, se essa impone alla persona o all'ente in causa un carico eccessivo, o se attenta fondamentalmente alla loro situazione finanziaria » (*Balaž c. Slovacchia* (dec.), n° 60243/00, 16 Settembre 2003 – vedere del pari, per esempio, *National & Provincial Building Society e altri c. Regno Unito*, 23 Ottobre 1997, *Raccolta delle sentenze e decisioni* 1997-VII)

² Un indennizzo di espropriazione che riflette il valore di mercato del bene non è identico al valore di mercato. Dopo tutto, il valore commerciale viene stabilito nel quadro di un *libero scambio*, come certamente non avviene nel caso di una espropriazione, nella quale il proprietario partecipa alla trattativa assai contro la sua volontà. Un indennizzo di espropriazione può essere equo, ma nel migliore dei casi sarà il riflesso del prezzo di mercato. L'imposta colpisce l'indennizzo, il quale è una valutazione di seconda mano del valore di mercato, e che perciò se ne allontana sistematicamente. Occorre aggiungere che la Corte costituzionale italiana, quando ha deliberato sul quesito se il fatto di assoggettare un indennizzo di esproprio all'imposta sulle entrate fosse conforme alla Costituzione, ha dichiarato che l'imposta si applicava all'incremento di valore generato dalla espropriazione (*la plusvalenza, vale a dire la differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto in un tempo anteriore* – vedi la sentenza della Corte costituzionale n°410 del 20 Luglio 1995)




**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

Ciò non è senza conseguenze per il valore dell'indennizzo¹. Altrimenti lo Stato sarebbe in grado di effettuare a modo suo delle alienazioni di proprietà ad un « prezzo » ridotto. Per esempio, se una tassa globale del 40 % venisse imposta su tutte le compravendite fondiari, i proprietari esiterebbero a vendere ; tuttavia il proprietario non avrebbe scelta, e lo Stato diverrebbe allora un « acquirente privilegiato ».

Storicamente, l'indennizzo pieno ed intero è stato richiesto per evitare che i governi vengano indotti a confiscare dei beni privati per fini politici o privati. Il rischio che i pubblici poteri abusino delle loro prerogative col pretesto di servire l'interesse generale diminuisce quando azioni simili comportano importanti conseguenze di bilancio.

Le difficoltà e le incertezze che compaiono allorché si tratta di determinare un indennizzo equo in certi casi di espropriazione di beni fondiari, come mostrano le procedure concernenti il Sig. Di Belmonte, possono essere legate ad un problema inerente alla metodologia di proporzionalità seguita. Alla luce della giurisprudenza della Corte e considerati i principi applicabili, una misura di espropriazione deve soddisfare (come tutti gli attentati ai beni) le esigenze della proporzionalità, cioè deve esserci una forma di proporzionalità fra l'interesse generale, la gravità dell'ingerenza, e la natura del bene. In certe situazioni un giusto equilibrio fra i diversi interessi in gioco può stabilirsi soltanto se viene anche preso in considerazione l'ammontare dell'indennizzo, e a seconda del contesto può trattarsi di un prezzo inferiore al valore equo, ossia il valore di mercato, oppure niente addirittura (*I Santi Monasteri c. Grecia*, 9 Dicembre 1994, § 75, serie A n° 301-A). Ciò si applica solo a delle situazioni eccezionali, prendendo in particolare considerazione gli interessi della giustizia sociale in generale (*James e altri c. Regno Unito*, 21 Febbraio 1986, serie A n° 98) e/o la natura del bene, tenendo conto ad esempio del carattere problematico del suo acquisto (vedere come esempio *Jahn e altri c. Germania* [GC], numeri 46720/99, 72203/01 e 72552/01, CEDU 2005-VI). Nelle situazioni ordinarie, tuttavia, soltanto il valore di mercato viene considerato equo, per delle ragioni di principio che si richiamano al ruolo della proprietà privata come diritto fondamentale (vedi appresso), e in questo caso non vi è posto per un'analisi di proporzionalità *supplementare*. Lungi dall'essere salutare, una doppia dose di proporzionalità può rivelarsi eccessiva.

A me sembra che l'origine del doppio ricorso alla proporzionalità prenda origine da una curiosa interpretazione data a un'espressione che figura al paragrafo 48 della sentenza *Papachelas c. Grecia* ([GC], n° 31423 /96, CEDU




**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

1999-II), il quale dichiara che « senza il versamento di una somma che sia ragionevolmente in rapporto col valore del bene, una privazione di proprietà costituisce normalmente un attentato eccessivo, che non potrebbe giustificarsi sul terreno dell'articolo 1. Purtroppo quest'ultimo non garantisce in tutti i casi il diritto a una compensazione integrale, poiché degli obiettivi legittimi di « pubblica utilità » possono militare a favore di un rimborso inferiore al pieno valore commerciale (vedere la sentenza *I Santi Monasteri c. Grecia*, 9 Dicembre 1994, serie A n° 301-A, pp. 34-35 §§ 70-71) ». Questa formula del « rapporto ragionevole » è stata utilizzata fuori contesto nell'elaborazione delle norme di indennizzo in casi simili come un invito a intraprendere un'analisi di proporzionalità. Ora, una siffatta analisi secondaria di proporzionalità con il pretesto di « rapporto ragionevole » presenta l'inconveniente che il riferimento alla proporzionalità impedisce di precisare ciò che attribuirebbe un carattere equo alla diminuzione dell'indennizzo in causa, o in che senso tale diminuzione sarebbe proporzionale a un preteso interesse generale, il che non ha alcun particolare peso nell'equazione. Ma questo è in contraddizione con quello che ha detto la Corte negli affari *ordinari*, ove occorre pervenire a « un indennizzo integrale¹ ». Beninteso, spetta ai tribunali nazionali determinare, nel corso di una procedura equa che soddisfi le esigenze poste dalla Convenzione, il particolare ammontare che corrisponde a un valore di mercato equo, ma da un punto di vista concettuale ciò non ha nulla a che vedere col passo consistente nel discostarsi deliberatamente dal valore commerciale, il che è una questione di principio e resta in definitiva sotto il controllo della Corte.

Nel caso *Scordino (n° 1)* la Corte ha stabilito che il valore di mercato al momento dell'espropriazione del bene serviva come *punto di partenza*, ma non per l'analisi di proporzionalità. Si parte da esso unicamente per pervenire, dopo aggiustamenti, a un indennizzo *adeguato*, il che esige portare in conto degli elementi *aggiuntivi* i quali, nella maggioranza dei casi, aumentano la somma da versare (*Scordino*, § 258). Simili aggiustamenti non hanno nulla a che vedere con la proporzionalità.

La proprietà è un'istituzione che costituisce la base della democrazia e dell'autonomia della persona. Qualsiasi ordinamento giuridico che prenda sul serio

¹ I termini impiegati dalla Corte (indennizzo integrale, pieno ed intero, equo, adeguato, eccessivo) non rivestono alcun carattere di talismano. Quello che conta è definire qual'è l'ammontare (in funzione del prezzo di mercato) che assolve alla funzione di protezione della proprietà in quanto diritto fondamentale convenzionale. Inoltre, ciò che importa è che queste espressioni siano legate ad una certa forma di obbiettività che impedisca l'arbitrio giudiziario e l'assentimento a sentenze *ad hoc* rassicuranti ma intuitive.



**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

il diritto fondamentale alla proprietà privata deve impedire che la protezione della proprietà venga subordinata, per lo meno negli affari ordinari, alla pretesa importanza dell'interesse generale. Una pretesa siffatta restringerebbe la protezione convenzionale della proprietà per la ragione seguente. In effetti, se si considera la sua natura sussidiaria e la sua posizione internazionale, la Corte non è veramente in condizioni di valutare e di controllare le pretese e i pretesti fondati sull'interesse generale, e col riconoscere la pertinenza di tali pretese all'ambito degli *affari ordinari*, essa dovrebbe accoglierle senza altro esame. Ma nel fare ciò essa perderebbe l'appropriato grado di controllo che attualmente esercita nella materia.